

AGEVOLAZIONI

Cessioni gratuite di prodotti farmaceutici fuori dal perimetro fiscale

di Alessandro Bonuzzi

Il D.P.R. 441/1997 regola le **presunzioni** di **cessione** e **acquisto**, operanti ai fini Iva, che possono essere **applicate dagli organi verificatori** quando, in **sede di controllo, non rinvengono** nei locali dell'azienda beni che dovrebbero essere presenti, **ovvero rinvengono** fisicamente dei beni per i quali non sia presente l'adeguata documentazione fiscale di provenienza.

In particolare, nel primo caso, si **presumono ceduti i beni non trovati**, con conseguente **evasione Iva**. Quindi, la presunzione di cessione consente al Fisco, appunto, di presumere **ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività**.

La presunzione non opera, però, in alcuni casi espressamente individuati dalla norma, tra cui si annovera la **distruzione** dei beni.

Proprio a tal riguardo è intervenuta la legge di Bilancio da poco approvata. Difatti, il comma 208 dell'articolo unico della L. 205/2017 ha modificato l'ambito applicativo della presunzione di cessione, innovando la L. 166/2016, la quale regola *“la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”*.

Per effetto delle novità, la nuova formulazione dell'[**articolo 16 L. 166/2016**](#) prevede che **la presunzione di cessione non opera** per:

- le **ecedenze alimentari**;
- i **medicinali destinati alla donazione**;
- gli **articoli di medicazione** di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale *“non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie”*;
- i prodotti destinati all'**igiene** e alla **cura** della **persona**, i prodotti per l'igiene e la **pulizia** della **casa**, gli **integratori alimentari**, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i **prodotti di cartoleria** e di **cancellaria**, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
- altri prodotti individuati da apposito **decreto ministeriale**, non più commercializzati o

non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;

quando **la distruzione si realizza con la cessione gratuita a enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro (ex [articolo 2, comma 1, lettera b, della L. 166/2016](#))**.

In altri termini è consentito considerare **distrutti agli effetti dell'Iva** tali prodotti poiché donati a soggetti meritevoli: **dalla cessione gratuita non emergerà, quindi, Iva da versare.**

La legge di Bilancio introduce, altresì, un'apposita "copertura" ai fini del reddito d'impresa. In pratica, è previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente "*non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa*" ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, Tuir](#). Ciò significa che dalle cessioni gratuite in questione non emergerà alcun ricavo tassabile.

La disapplicazione della presunzione di cessione ai fini **Iva** e la detassazione ai fini del **reddito** d'impresa trovano tuttavia applicazione solo se vengono rispettate le seguenti **condizioni**:

- per ogni cessione gratuita deve essere emesso un **documento di trasporto** o comunque un documento equipollente;
- il donatore deve **trasmettere** all'Amministrazione finanziaria **e** alla GdF, in via telematica, una **comunicazione riepilogativa** delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dall'obbligo comunicativo le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni, che singolarmente considerate, non superano 15.000 euro;
- l'ente donatario deve **rilasciare al donatore**, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita **dichiarazione trimestrale**, contenente gli estremi dei documenti di trasporto (o documenti equipollenti) relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia **accertato un utilizzo diverso**, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, ai fini Iva, Irpef e Irap nell'esercizio di un'attività commerciale.

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ NORMATIVE ED INTERPRETATIVE

